

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA-OGGETTO

Art. 1 -Denominazione e natura

1. È costituita una società per azioni denominata CBL S.p.A, in trasformazione del Consorzio Bassa Lomellina Distribuzione gas metano e gestione del ciclo idrico integrato, ai sensi dell'articolo 115 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di delibera dell'Assemblea Straordinaria del 2 dicembre 2002 che opera nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di società a totale capitale pubblico secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.

2. La struttura e l'organizzazione societarie sono e saranno necessariamente conformate al modello della società totalmente pubblica in house providing in funzione dell'erogazione di servizi pubblici locali.

3. La partecipazione al capitale sociale è totalmente ed esclusivamente pubblica, e con divieto assoluto di apertura del capitale a soggetti privati;

4. La Società esercita e presta la propria attività in maniera preminente e prevalente a favore: degli Enti Locali Soci e delle collettività di riferimento, dei Gestori d'Ambito e/o aggregazioni sovracomunali partecipate dagli Enti Locali Soci, siano esse obbligatorie secondo la legge o facoltative, e comunque nell'interesse dei medesimi;

5. Le attività di indirizzo, programmazione e controllo congiunto, diretto o indiretto, da parte degli Enti Locali soci, sono previste e garantite:

-dal presente statuto;

-dal contratto di servizio predisposto e approvato dall'Ente Locale e/o dagli Enti Locali Soci e/o anche dai disciplinari regolanti l'apporto sinergico garantito ai Gestori d'Ambito partecipati;

-dall'obbligo per la Società di assumere come indirizzi essenziali ed integrativi del proprio scopo sociale i contenuti degli atti di cui al precedente allinea;

-dall'obbligo della Società di operare attenendosi agli indirizzi impartiti dai soci nell'estrinsecazione del Controllo Analogo Congiunto;

-dall'obbligo per la Società di appagare in modo puntuale e tempestivo le richieste di informazioni, chiarimenti e modalità esecutive indicate da parte degli Enti Locali soci per i servizi erogati nei territori di riferimento in funzione dell'esercizio del potere di vigilanza ai medesimi espressamente riconosciuto.

6. Inoltre l'organo amministrativo è tenuto a garantire le attività e finalità di cui al precedente comma mediante trasmissione agli Enti Soci dei seguenti atti:

-verbali, o loro estratti, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto delibere inerenti il controllo analogo, budget economico-finanziari, reports infrastrutturali nonché, se richiesti, tutti gli atti che si rendano indispensabili per il monitoraggio e la verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed

economicità, della gestione sociale, nonché per il controllo dello stato di attuazione degli obbiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società;

-ogni altro atto inerente la gestione purché espressamente richiesto secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della Società stessa.

7. La Società adegua in ogni caso tempestivamente il presente statuto e gli altri atti di regolamentazione assunti al fine di garantire, in ogni tempo, la sussistenza dei requisiti dell'in house providing.

Art. 2 -Sede sociale

1. La Società ha sede in Mede.

2. Potranno essere istituite o soppresse nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi e rappresentanze, filiali e succursali o unità locali, comunque denominate. La decisione di istituire, modificare, sopprimere sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, compete all'assemblea straordinaria.

Art. 3 -Durata

1. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea.

Art. 4 -Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto, in via prevalente e comunque nel rispetto dei limiti di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art. 16 d.lgs. 175/2016, la gestione di servizi pubblici locali e svolge la propria attività nella produzione, funzioni e servizi strumentali affidati alla Società nell'interesse degli Enti Locali e delle comunità locali di riferimento che la partecipano.

Essa potrà gestire l'intero ciclo delle acque, nonché le attività a queste complementari, presupposte o conseguenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la società svolge le seguenti attività:

a. gestione, esercizio e conduzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio idrico integrato;

b. studio, progettazione, direzione lavori e realizzazione degli investimenti infrastrutturali necessari per mantenere in efficienza le dotazioni ricevute in consegna e di quelli destinati all'ampliamento ed al potenziamento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio idrico integrato, ivi compresa la realizzazione degli impianti energetici connessi;

c. l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque, intendendosi per tali, anche la verifica dei consumi, la fatturazione e la riscossione delle tariffe, la fornitura di consulenza ed assistenza anche mediante il rilascio di pareri, nonché le attività ispettive intese come esame di un progetto, di un processo o di un impianto e di verificarne la conformità a requisiti specifici;

d. studio, progettazione, direzione lavori ed esecuzione di opere edili e stradali, ivi compresi i lavori ed i servizi di manutenzione per conto di terzi.

La società potrà realizzare e gestire, anche a mezzo di società partecipate, esclusivamente nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Pavia e compatibilmente con la gestione unitaria del servizio idrico, le attività di cui ai precedenti commi, prevalentemente per conto dei soci, degli Enti Pubblici Locali soci delle società socie e delle società partecipate o collegate.

Ai sensi di legge, quale attività in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma, la società può inoltre provvedere all' esercizio di ogni altro servizio che siano ad essa affidati da altri enti pubblici o società in house, ferma restando che:

A. L'ottanta per cento del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti di servizio pubblico affidati, anche indirettamente, alla società dall'ente pubblico socio. L' attività della società diversa da quella istituzionale (di cui all' art. 4, c. 2, lett. a) e d), d.lgs. 175/2016), è resa possibile se essa risulta inferiore al 20% dei ricavi totali (quale somma dei ricavi istituzionali e dei ricavi in libero mercato, classi A1 e A5, art. 2425 codice civile) e sempre se essa consente il perseguimento di economia di scala o di altri recuperi di efficienza nel complesso dell' attività principale della società e se è effettuata la separazione contabile tra tali due attività.

Per l'affidamento di servizi pubblici rientranti nell'ambito della propria attività da parte di Comuni o altri enti che non siano soci, la società può partecipare a gare od in ogni modo stipulare accordi e convenzioni nell'ambito delle norme di legge e di quanto previsto al precedente comma contrassegnato dal punto A.

La società potrà, inoltre, intraprendere ogni altra operazione, servizio e attività, comunque rivolti alla collettività, nel rispetto altresì degli indirizzi espressi dai Comuni soci, anche di commercializzazione, attinenti o connesse a quelle sopra specificate, e di quanto previsto al precedente comma contrassegnato dal punto A.

Nell'ambito delle norme di legge e di quanto previsto al precedente comma contrassegnato dal punto A., la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta "per conto", in concessione, in appalto, oppure per mezzo di società controllate, collegate o partecipate di cui la società può partecipare alla costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti.

Ai sensi di legge, la società potrà costituire con altre società e/o enti raggruppamenti temporanei d' impresa o reti d' impresa al fine di partecipare a gare effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi compresi nell'ambito della propria attività.

2. La gestione potrà essere pertanto esercitata in rapporto di coordinamento e delegazione in gestioni d'Ambito Unitario e/o comunque sovracomunali compartecipate, siano esse obbligatorie secondo la legge o facoltative.

3. Il conseguimento dell'oggetto sociale è pertanto garantito anche a mezzo dell'amministrazione di partecipazioni e/o compartecipazioni, anche operativa, con e nell'interesse di altre Società, Consorzi, Enti che erogano servizi locali in comprensori territoriali d'ambito unitario a beneficio delle comunità locali e degli Enti giuridici che vi partecipano.

4. Le attività di amministrazione delle suddette partecipazioni includono l'intervento e il voto nelle riunioni degli organi deliberativi delle società, dei consorzi e degli enti partecipati, ed in particolare l'espressione delle direttive e degli indirizzi impartiti dalle comunità locali di riferimento e dagli Enti giuridici che partecipano la Società rispetto alle decisioni fondamentali delle società, dei consorzi e degli enti dalla medesima partecipati.

5. La Società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, perseguendo gli obiettivi di equilibrio economico e finanziario, gestisce le predette attività, anche congiuntamente ai beni infrastrutturali connessi ai servizi pubblici, attraverso risorse umane e materiali proprie e/o mediante appalti e/o affidamenti e convenzioni e/o a mezzo di ogni altra modalità di rapporto coerentemente alle disposizioni di legge applicabili e comunque in conformità alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.

6. La Società, in via diretta e/o in maniera compartecipata con altri Enti Locali e con i Gestori d'Ambito partecipati, può assumere gestioni inerenti le attività indicate nel comma 2 di cui all'art. 4 d.lgs. 175/2016, ed in particolare:

-attività che concorrono alla gestione del servizio idrico integrato come definito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

-attività che concorrono alla gestione del servizio di igiene ambientale come definito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento ed in particolare consistenti nella programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di:

1) servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali nonché attività agli stessi accessorie e funzionali, o comunque connesse, quali, gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti Soci;

2) impianti di stoccaggio, trattamento, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;

3) attività connesse soggette a tassazione o tariffazione locale, quali sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio rimozione neve, lo spurgo delle caditoie e dei pozzetti stradali, la sanificazione, la disinfezione, la disinfestazione, la derattizzazione, la dezanarizzazione, di aree pubbliche e di uso o interesse pubblico, il tutto nei limiti espressamente previsti dalla applicabile normativa.

-attività che concorrono alla gestione del decoro urbano consistenti nella programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di:

1) servizi di manutenzione del verde pubblico ed attività connesse;

2) servizi di pulizia di aree pubbliche e di uso pubblico, lavaggio strade e fontane, pulizia dei muri da manifesti e iscrizioni abusive;

3) servizi di manutenzione dell'arredo urbano.

-attività di manutenzione urbana ordinaria, con particolare ma non esclusivo riferimento, alla valorizzazione, gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare, tra cui esemplificativamente i marciapiedi, i dispositivi di arredo urbano, le strade di proprietà o gestione comunale.

-attività finalizzate a riqualificazione e rigenerazione delle aree produttive dismesse.

-attività che concorrono alla gestione della mobilità urbana e smart city, consistenti nella programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di:

- 1) parcheggi ed aree di sosta;
- 2) presidi strumentali alla mobilità e alla sosta, quali impianti semaforici, segnaletica orizzontale e verticale, segnalazioni toponomastiche;
- 3) impianti strumentali alla mobilità elettrica;
- 4) reti viarie dedicate alla mobilità ciclabile, inclusa la realizzazione di parcheggi dedicati, servizi di sicurezza, connessioni e percorsi protetti;
- 5) trasporti pubblici di linea e non di linea, urbani ed extraurbani;
- 6) trasporti scolastici, di noleggio e qualsiasi trasporto di persone anche al servizio dei parcheggi;
- 7) presidi connessi alla sosta e al trasporto pubblico di persone, come autostazioni, aree intermodali, biglietterie e punti vendita di titoli di viaggio;
- 8) infrastrutture in fibra e cavidotti e sviluppo di servizi informatici;
- 9) sistemi di illuminazione pubblica;
- 10) teleriscaldamento nonché attività allo stesso accessorie e funzionali, o comunque connesse.

-attività che concorrono alla gestione dei servizi cimiteriali consistenti nella programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di:

- 1) manutenzione aree verdi pertinenziali;
- 2) manutenzione delle strutture;
- 3) forni crematori;
- 4) illuminazione votiva;
- 5) onoranze funebri, compresi i servizi di trasporto.

-attività connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti sportivi e ricreativi.

-attività inerenti la gestione dei canili e gattili comunali e la gestione dei servizi cimiteriali dedicati.

-attività di valorizzazione del patrimonio storico-culturale-tradizionale dei Comuni Soci.

-attività di comunicazione finalizzata alla valorizzazione delle attività contemplate nell'oggetto sociale.

-attività che concorrono alla gestione di servizi pubblici locali in genere e delle attività connesse e correlate ivi compresa la gestione delle infrastrutture funzionali all'erogazione del servizio conferite e/o realizzate in funzione dell'erogazione dei predetti servizi.

7. La Società potrà inoltre svolgere attività connesse e collegate all'oggetto sociale compatibilmente ed in coerenza con la struttura, nonché impiegare risorse materiali ed umane proprie e purché ciò non pregiudichi in alcun modo il regolare, efficiente ed economico svolgimento delle attività indicate al precedente comma 6, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, solo per quest'ultimo fine, e comunque non quale attività prevalente e non nei confronti del pubblico:

-potrà compiere operazioni finanziarie, concedere avalli, fidejussioni e garanzie in genere a favore della società anche nell'interesse e per obbligazioni di enti o società controllate e/o collegate, e di altri soggetti terzi in relazione alle obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale;

- potrà assumere partecipazioni in società di capitali, consorzi, enti ed associazioni aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio, purché tali partecipazioni salvaguardino l'interesse della società e non ne snaturino gli scopi;

-potrà conseguire le proprie finalità sociali anche a mezzo di società controllate e/o partecipate nell'interesse dei propri soci ed al fine del conseguimento di ogni oggetto sociale.

8. Le attività indicate al precedente comma 7:

-potranno essere intraprese unicamente previo positiva valutazione, da parte dell'Assemblea, della relativa coerenza rispetto al modello in house providing;

-saranno scorporate, tempestivamente e comunque entro i termini contenuti nella normativa di settore ove esplicitamente disciplinati, ove incompatibili con il modello in house providing.

9. La Società opera nel rispetto dei vincoli di territorialità per i servizi affidati dagli Enti Locali Soci

10. La Società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D.Lgs. 33/2013.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE -AZIONI -CIRCOLAZIONE

Art. 5 -Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 6.001.620,00 (seimilionimilleseicentoventivirgolazerozero), rappresentato da n. 100.027 (centomilaventisette) azioni ordinarie del valore nominale di euro 60 (sessanta) ciascuna.

2. Il capitale sociale è rappresentato dalla partecipazione totalitaria ed esclusiva di capitale pubblico, con espresso divieto di ingresso di capitale privato.

3. La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci.

4. La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza l'obbligo di rimborso, acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi o infruttiferi, nell'ambito comunque nel rispetto della normativa, pubblicistica e privatistica, vigente ed applicabile alla Società.

5. Il capitale sociale potrà essere adeguato in conseguenza della necessità di conformare la partecipazione sociale a vincoli normativi imperativi, e nel rispetto della disciplina in materia di società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di

servizi pubblici locali.

Art. 6 -Azioni

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. Il titolo azionario è dematerializzato ed è sostituito da un'iscrizione contabile eseguita nel registro tenuto dal soggetto individuato dall'organo amministrativo il quale, a richiesta del socio, rilascia, in forma cartacea o digitale, un certificato che attesta l'iscrizione a libro soci per permettere al socio l'esercizio dei diritti

sociali. Nel registro sono altresì documentati i trasferimenti delle azioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime.

3. Le azioni sono indivisibili: ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea, ad eccezione di quelle di categorie speciali che potranno essere emesse ai sensi di legge, e ferme restando le particolari prerogative riconosciute agli Enti Locali Soci dal presente statuto ai fini del rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi locali secondo il modello dell'in house providing.

4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo d'Amministrazione nei modi e nei termini ritenuti più convenienti nel rispetto delle norme vigenti.

5. Le azioni non possono essere offerte né in garanzia, né in godimento.

Art. 7 -Qualità di azionista

1. La qualità di azionista impone l'adesione incondizionata allo Statuto sociale e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

2. Per quanto concerne i rapporti sociali si intende come domicilio degli azionisti quello risultante dal libro dei soci.

Art. 8 -Circolazione delle azioni

1. Le azioni sono trasferibili, a seguito di aumento di capitale o mediante cessione di azioni, unicamente a favore di Enti Pubblici Locali in connessione con l'affidamento di servizi pubblici locali alla Società, ed in ogni caso coerentemente a vincoli normativi imperativi vigenti.

2. Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, a non soci, dovrà previamente, con lettera raccomandata R.R., offrirli in acquisto agli altri azionisti, mediante comunicazione scritta, da inviare all'Organo di Amministrazione, che specifichi le condizioni di vendita, il nome dei terzi disposti all'acquisto e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

3. Il Consiglio di Amministrazione, verificato il disposto di cui ai successivi commi del presente articolo, comunica l'offerta di acquisto agli altri soci specificandone le condizioni, entro 10 giorni con lettera raccomandata R.R.

4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, darne comunicazione all'offerente a mezzo di lettera raccomandata R.R., nella quale dovrà essere manifestata la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

5. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

6. Le azioni ed i diritti di opzione per i quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono alienabili e il trasferimento sarà efficace, fatto salvo quanto disposto al comma primo, nonché la prova del rispetto delle condizioni per l'esercizio del diritto di prelazione, di cui ai commi precedenti.

7. Resta fermo il divieto di trasferimento delle quote a soggetti o enti il cui ingresso nella compagine sociale, per la natura e le caratteristiche degli stessi, pregiudichi o possa pregiudicare in qualsiasi modo il conseguimento e/o il mantenimento dell'affidamento dei servizi erogati dalla Società anche in rapporto alla disciplina in materia di società pubbliche in house providing.

Art. 9 -Recesso del socio

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.
2. Ciascun Socio può comunque recedere dalla Società qualora, in caso di accertato e dimostrato scostamento dagli indirizzi impartiti dall'Assemblea o nell'ambito dell'esercizio del potere di Controllo, nonché dalle prescrizioni vincolanti di cui al contratto di servizio e di ogni ulteriore pattuizione intervenuta tra i Soci regolante l'organizzazione della Società e il miglior perseguimento dell'oggetto sociale, la Società, su richiesta del Socio, non vi ponga rimedio a mezzo di adeguata, motivata deliberazione dell'Assemblea.
3. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno della definizione del medesimo. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.
4. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dal presente statuto per la valutazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di prelazione.

Art. 10 -Soggezione ad attività di direzione e controllo

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, c.c..
2. La società è soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto, nonché dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi. E' data facoltà ai soci di disciplinare in via regolamentare le modalità di espressione e di estrinsecazione del Controllo analogo.
3. Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, i soci, d'intesa tra loro nel caso di pluralità degli stessi:
 - a) indicano alla società, nelle forme di rito, gli obiettivi strategici aziendali;
 - b) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere;
 - c) possono esaminare, i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali;
 - d) controllano lo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
 - e) verificano che la Società operi coerentemente e si conformi agli indirizzi e direttive gestionali impartiti in qualsiasi forma, ivi comprese quelle previste negli atti di affidamento e nei contratti di servizio, dagli Enti Locali Soci in attuazione del modulo in house providing;
 - f) esprimono indicazioni per la gestione nel caso di rilevati inefficienze e/o scostamenti rispetto agli obiettivi ed indirizzi impartiti nell'interesse degli Enti Locali Soci;
 - g) esprimono pareri preventivi sulle decisioni strategiche e programmatiche che gli Organi sociali sono tenuti a richiedere in forza del presente statuto o su ogni altra decisione sottoposta al suo esame;
 - h) esaminano preventivamente le decisioni più importanti della società.

4. Nell'ambito del medesimo controllo analogo di cui ai commi precedenti, la società, attraverso l'Organo Amministrativo, trasmette ai soci:

- a) relazione periodica sull'andamento della stessa, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, nonché ai costi di gestione;
- b) relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 11 -Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci
- l'Organo di Amministrazione
- il Collegio Sindacale

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Art. 12 -Assemblea

1. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 13 -Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni -e comunque non oltre centoottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano -dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

2 L'Assemblea deve essere altresì convocata entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio al fine di informare gli azionisti sull'andamento e sui programmi della Società ed ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno o nei casi previsti dalla legge o qualora

richiesto dai soci che rappresentino il 10 (dieci) per cento del capitale.

3 L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo, comunque entro i confini italiani. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea con indicazione del giorno,

dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica certificata) purché garantisca la prova dell'avvenuta ricezione nel termine dianzi indicato.

4. All'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere data idonea pubblicità osservando le forme obbligatoriamente previste dalle norme vigenti.

5. L'Assemblea è comunque validamente costituita anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, a condizione che siano intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e dell'organo di controllo e sia rappresentato l'intero capitale sociale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei

partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazioni delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti.

Art. 14 -Partecipazione

1. Per l'intervento in Assemblea può essere richiesto il preventivo deposito delle azioni o la certificazione del gestore delle azioni dematerializzate, da eseguirsi fino a tre giorni precedenti l'assemblea e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
2. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta a soggetto a ciò debitamente autorizzato e i documenti relativi devono essere conservati. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.
3. La rappresentanza non può essere conferita ad altri soci, né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società né alla società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di questi.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe scritte.

Art. 15 -Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di loro assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando l'Organo di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea lo reputino opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 16 -Costituzioni e deliberazioni

1. Fatte salve le disposizioni di legge inderogabili, per la costituzione e le deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza e il voto favorevole della maggioranza del capitale; nel caso la decisione riguardi esclusivamente l'interesse territoriale di un singolo Ente Locale e non abbia contenuti rilevanti di carattere sovra-comunale o societario, l'approvazione avverrà con il consenso necessario dell'Ente Locale interessato.

Art. 17 -Poteri dell'Assemblea

1. L'Assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e per Statuto.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approva il bilancio, nonché la destinazione degli eventuali utili;
 - b) nomina e revoca l'Organo di Amministrazione stabilendone il numero di componenti;
 - c) nomina e revoca il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, e ove ritenuto necessario, autorizza il conferimento al medesimo di deleghe gestionali, nei limiti di legge;
 - d) determina la nomina e revoca dei soggetti deputati alla revisione legale dei conti;
 - e) nomina il Collegio Sindacale ed il Presidente del Collegio Sindacale;

f) determina il compenso degli Amministratori, fermo restando che il compenso lordo annuale, attribuito al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore ai limiti massimi stabiliti dalle vigenti leggi in materia;

g) determina il compenso del Collegio Sindacale e dei revisori;

h) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

i) approva le direttive generali di azione, gli atti di programmazione, i piani operativi e budget annuali, ed i programmi di intervento ed investimento della Società, anche in rapporto alle determinazioni che la medesima deve assumere in seno a Società, Consorzi ed Enti partecipati nonché la relazione di governo societario, gli strumenti programmatici e l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale;

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni richieste dallo statuto per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione da parte dell'Organo di Amministrazione, ferma in ogni caso la responsabilità di questi ultimi per gli atti compiuti;

J) approva il regolamento dei lavori assembleari.

3. Sulle decisioni di cui alle lettere a) e i) del secondo comma dovrà essere richiesto, almeno otto giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea, il parere dei soci nell'estrinsecazione del loro Controllo Analogico Congiunto.

4. L'Assemblea in seduta straordinaria:

a) delibera sulle modifiche dello Statuto;

b) delibera sull'eventuale scioglimento anticipato della Società e sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;

c) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

5. Sulle decisioni di cui alle lettere a) e b) del quarto comma dovrà essere richiesto, almeno otto giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, il parere dei soci cui è demandato l'esercizio del Controllo Analogico Congiunto.

Art. 18 -Organo di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico. L'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri ovvero può adottare uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sez. VI-bis del capo V del

titolo V del libro V del Codice Civile, in conformità alle determinazioni dell'Assemblea assunte coerentemente alla normativa vigente ed applicabile ed in particolare nel rispetto della disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.

2. I singoli amministratori, accettando la propria nomina, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incandidabilità e di incompatibilità secondo la normativa vigente.

3. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi.

4. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. Ove non rinnovati entro il termine del comma precedente, si applicherà il regime di prorogatio previsto dal D.L. 293/94 come convertito e modificato dalla L. 444/94.
6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli stessi sono sostituiti con le medesime modalità di nomina degli amministratori venuti a mancare.
7. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
8. La scelta degli amministratori dovrà avvenire nel rispetto del principio di equilibrio di genere come previsto dall'art. 11 comma 4 d.lgs. 175/2016 tra i soggetti aventi i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia come individuati dall'art. 11 d.lgs. 175/2016 nonché previa verifica a cura del responsabile della prevenzione della corruzione circa l'insussistenza di cause confliggenti con l'assunzione del mandato degli amministratori.
9. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina coerentemente alla normativa vigente ed applicabile, con esclusione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.
10. Fermo quanto sopra, il funzionamento e la regolamentazione dell'Organo Amministrativo è disciplinata oltre che da quanto espressamente previsto del presente statuto, dalle norme del codice civile in materia di società per azioni, nonché dalla normativa pubblicistica applicabile avuto riguardo alla natura della Società come meglio precisato al successivo art. 19.

Art. 19 -Poteri dell'Organo di Amministrazione

1. L'organo di amministrazione ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società in attuazione delle decisioni dell'Assemblea e nel rispetto ed in ottemperanza del presente statuto, delle indicazioni dei soci nell'estrinsecazione del Controllo Analogico Congiunto, nonché delle previsioni dei contratti di servizio e di ogni altra pattuizione tra i Soci, funzionale al miglior perseguimento dell'oggetto sociale, ferma restando, in ogni caso, la necessità di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.
2. L'organo amministrativo è tenuto a predisporre ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.lgs. 175/2016 specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ad informarne l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario predisposta annualmente a chiusura dell'esercizio sociale.
3. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 6 comma 2 d.lgs. 175/2016, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
4. In ogni caso gli amministratori sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.
5. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti della normativa applicabile alla Società, alcuni poteri ad uno dei propri membri ed al Presidente, previa autorizzazione preventiva dell'Assemblea, determinandone la relativa remunerazione.
6. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

7. L'Amministratore Delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno quadrimestrale.

Art. 20 -Decisioni dell'Organo Amministrativo

1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte, previa convocazione del Presidente, ove nominato un Consiglio di Amministrazione, di sua iniziativa o su richiesta del Direttore Generale, se nominato, o della maggioranza dei membri del Collegio Sindacale, o ancora dei soci nell'esercizio del Controllo Analogo Congiunto, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno.

2. Alla convocazione del Consiglio di Amministrazione si procede con lettera raccomandata contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio dei consiglieri, ove nominati, dei sindaci o dei soci ove la convocazione sia avvenuta su iniziativa dei medesimi.

3. Nei casi d'urgenza è ammessa la convocazione via telefax o telegramma o posta elettronica, da spedirsi almeno 3 giorni prima a ciascun consigliere e a ciascun sindaco. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

4. La riunione è da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi predetti, quando siano presenti tutti gli amministratori e sindaci effettivi in carica, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. Per la validità della riunione e delle deliberazioni è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

6. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

7. Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo devono constare da apposito registro dei verbali.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto e deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) l'identità dei partecipanti;

c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

Art. 21 -Rappresentanza e firma sociale

1. All'Amministratore Unico o, in caso di nomina di più amministratori, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla persona designata a sostituirlo in caso di sua temporanea assenza o impedimento è attribuita la rappresentanza della Società.

Art. 22 -Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, di cui un Presidente, e due supplenti, nominati dall'Assemblea in conformità alla legge vigente.

2. La scelta dei componenti del collegio sindacale dovrà avvenire in conformità alla normativa sulle quote di genere di cui all'art. 148 comma 1-bis del d.lgs. 58/98 come modificato dall'art. 1 comma 3 l. 120/2011 nonché previa verifica del responsabile della prevenzione della corruzione circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità all'assunzione del mandato di sindaco.
3. I Sindaci restano in carica tre esercizi e durano in carica e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
4. Ove non rinnovati entro il termine di legge, si applicherà il regime di prorogatio previsto dal d.l. 293/94 come convertito e modificato dalla l. 444/94.
5. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 c.c..
6. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
7. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
8. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere al collegio sindacale coerentemente alla normativa vigente ed applicabile ed in particolare in conformità alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house per l'erogazione di servizi pubblici locali.

Art. 23 Doveri del Collegio Sindacale

1. Il collegio sindacale ed i suoi membri assumono i doveri, sono investiti dei poteri previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia e segnatamente dall'art. 2403 del Codice Civile, nonché, e comunque, alle disposizioni di legge in materia di società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.

TITOLO IV

DIREZIONE -REVISIONE LEGALE

Art. 24 Direttore Generale

1. L'Organo Amministrativo, coerentemente agli indirizzi organizzativi determinati dall'Assemblea, può nominare e revocare un Direttore Generale assegnandogli e conferendogli compiti e funzioni gestionali nei limiti del mandato ad esso conferito.
2. Il Direttore può delegare ad uno o più collaboratori della società parte delle proprie competenze.
3. È fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 c.c.

Articolo 25 -Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. Al revisore o alla società incaricata del controllo si applicano le disposizioni di Legge.
3. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

TITOLO V

BILANCIO SOCIALE ED UTILI

Art. 26 -Esercizi sociali e bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione, nei termini e nelle forme previste dalla legge, ivi comprese le prescrizioni in materia di società pubbliche in house providing eroganti servizi pubblici locali, redige il bilancio di esercizio che, corredato dai documenti previsti dalla legge, deve essere comunicato ai Sindaci e ai soci per l'esercizio del potere di Controllo Analogo, almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci, alla cui approvazione viene sottoposto.

Art. 27. -Bilancio di esercizio

1. Anche a tutela degli interessi collettivi, il bilancio di esercizio deve essere sottoposto a certificazione da parte di primaria società iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB, laddove tale obbligo sia previsto dalla normativa vigente in relazione al tipo di attività concretamente esercitato.
2. I risultati della revisione devono essere comunicati ai Consigli Comunali dei Comuni che detengono quote.

Art. 28 -Utili

1. Gli utili netti, dedotta la Riserva Legale, saranno prioritariamente destinati alla costituzione e/o incremento di riserva statutaria finalizzata all'autofinanziamento degli investimenti, salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci.

TITOLO VI

OBBLIGAZIONI

Articolo 29 -Obbligazioni

1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, è deliberata dall'organo amministrativo, previa autorizzazione dell'Assemblea e purché in conformità con la disciplina in materia di società pubbliche in house providing eroganti servizi pubblici locali.

TITOLO VII

PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Articolo 30 -Patrimoni destinati a uno specifico affare

1. L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile, previa autorizzazione dell'Assemblea e purché in conformità con la disciplina in materia di società pubbliche in house providing eroganti servizi pubblici locali.

TITOLO VIII

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Art. 31. -Scioglimento e liquidazione della Società

1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi stabilite dalla legge vigenti.
2. Nel caso dello scioglimento della società per qualsivoglia motivo l'assemblea nomina uno o più liquidatori, e statuisce i loro poteri e retribuzioni ai sensi di legge, provvedendo altresì a determinare le modalità della liquidazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia di società per azioni nonché, e comunque, alle disposizioni di legge in materia di società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.